

(N. 1624)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, concernente norme per la disciplina del trasferimento ai Comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale

ONOREVOLI SENATORI. — La scadenza del termine del 31 dicembre 1978 concretava la possibilità per le Regioni di emanare norme per il trasferimento ai comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale. Non essendo peraltro ancora approvata dal Parlamento la legge di riforma dell'assistenza pubblica e mancando quindi l'indicazione di quei principi e criteri generali che avrebbero dovuto porsi a base limite e fondamento delle leggi regionali, il Governo ha ritenuto che fosse necessario ed urgente anticipare le linee fondamentali della sud-

detta riforma dell'assistenza, così come si erano venute a delineare nell'attività parlamentare, conclusasi, prima dello scioglimento, in uno schema di articolato predisposto dal Comitato ristretto delle Commissioni 1^a e 2^a della Camera dei deputati.

Ciò, in primo luogo, per evitare che eventuali leggi regionali di difforme contenuto prevedessero discipline diverse sulle varie parti del territorio nazionale. Sussiste, inoltre, la necessità e l'urgenza di impedire che nelle more dell'applicazione del provvedimento le IPAB potessero pregiudicare l'integrità del loro patrimonio ponendo in essere

atti di disposizione patrimoniale o assunzioni di personale.

Secondo le linee sopra elencate del provvedimento, l'articolo 1 prevede quali siano le categorie di IPAB da escludersi dal trasferimento ai comuni. Sono all'uopo indicate, con una dettagliata e restrittiva elencazione dei requisiti necessari, quattro categorie, e cioè: quella delle istituzioni aventi struttura associativa; quella delle istituzioni promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata; quella delle istituzioni di ispirazione religiosa; ed infine quella delle IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione.

L'accertamento, puntuale e rigoroso, dell'esistenza dei requisiti per l'esclusione, ha luogo attraverso un procedimento complesso che ha coronamento in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in conformità del parere della Commissione parlamentare, salvo il caso in cui tale parere non sia adottato nel termine previsto.

Al suddetto procedimento partecipano anche i comuni e le Regioni al fine di assicurare il massimo meccanismo di garanzia alla disciplina delle esclusioni dal trasferimento.

Per evitare che la nuova disciplina generale possa porsi in netto contrasto con l'atti-

vità della Commissione tecnica prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e con i decreti del Presidente del Consiglio con i quali furono approvati gli elenchi delle IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, per effetto degli accertamenti svolti da tale Commissione, è prevista, poi, all'articolo 2, l'armonizzazione dei decreti emanati, come si è detto, ai sensi del sesto e settimo comma dell'articolo 25, con i principi della legge di riforma anticipati nel provvedimento in esame.

All'articolo 3, infine, si prevede che i divieti posti dalla normativa precedente, al fine di evitare per le IPAB atti di disposizione del patrimonio o di assunzione di personale, perdurino nel tempo fino alla data di emanazione del decreto con cui vengono escluse dal trasferimento o, naturalmente, soppresse.

Tali vincoli permangono per le IPAB per le quali non sia già stato escluso il trasferimento per effetto dell'applicazione dell'articolo 25.

Il decreto-legge viene ora presentato alle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, concernente norme per la disciplina del trasferimento ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale.

Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di principi e criteri generali per la legislazione regionale in materia di trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;

DECRETA:

Art. 1.

Le IPAB operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1979, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorchè ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e

con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati, ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorchè concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente al 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10 per cento delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, nè abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA;

c) le IPAB che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le IPAB l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le IPAB che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

I commi quinto e sesto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1979.

Il comma settimo del citato articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è sostituito dal seguente:

« La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzioni in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alle Regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonchè il trasferimento dei beni delle IPAB soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo ».

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla Regione e ai Comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i Comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla Regione.

Entro i successivi sessanta giorni, le Regioni, anche in assenza delle comunicazioni dei Comuni di cui al precedente comma, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla Commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 15 novembre 1979 una Commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri il parere sulle proposte delle Regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della Commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le IPAB così escluse dal trasferimento ai Comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente ottavo comma, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresse e trasferite ai Comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai Comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le IPAB soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle IPAB in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentita la Regione interessata e su parere della Commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle IPAB comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolgono prevalentemente attività di istruzione ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo.

Con proprio decreto, sempre sentita la Regione interessata e su parere della suddetta Commissione parlamentare, conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa alle IPAB non svolgenti attività prevalentemente di istruzione, salvo per quelle IPAB nei cui confronti risulti la non inquadrabilità nelle categorie elencate ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del precedente articolo.

Ai fini della esclusione dal trasferimento alle Regioni delle IPAB interregionali di cui alla annotazione apposta alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano i criteri di cui al presente decreto.

Art. 3.

I divieti disciplinati dal primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per le IPAB non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al dodicesimo comma del precedente articolo 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO